



## REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 185 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 12 ottobre 2021, collegato alla proposta di legge statutaria n. 1 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale).

### Il Consiglio regionale

Vista proposta di legge statutaria n. 1 (Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale), approvata, in prima lettura, nella seduta del Consiglio regionale del 12 ottobre 2021;

Visti gli emendamenti alla proposta statutaria legge statutaria n. 1 presentati dalla Giunta regionale in data 10 novembre 2020, prot. 14327;

Visti gli emendamenti consiliari presentati in data 12 ottobre 2021, prot. 15091/2.5, alla proposta di legge statutaria n. 1, ed i subemendamenti, presentati, nella medesima data, prot. 15092/2.5, ai soprarichiamati emendamenti della Giunta regionale;

Preso atto che i sopracitati emendamenti e subemendamenti, nel complesso sono finalizzati ad apportare modifiche alla proposta di legge statutaria n. 1 con l'obiettivo di istituire la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, scelto fra i consiglieri regionali, e di reintrodurre, nell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la figura dei questori, già previsti dallo Statuto fino alla fine della IX legislatura, quali consiglieri segretari con il compito di coadiuvare il Presidente del Consiglio regionale nell'applicazione del regolamento e nell'assicurare la regolarità dello svolgimento dei lavori di assemblea;

Considerato che le modifiche soprarichiamate rispondono: nel primo caso, alla necessità di affiancare il Presidente della Giunta regionale con una figura che gli garantisca supporto nello svolgimento delle plurime funzioni attribuite; nel secondo caso, alla necessità di implementare l'operatività dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oltreché di garantire una più alta rappresentatività delle forze politiche all'interno dello stesso;

Ritenuto che, in conformità alle modalità di intervento già messe in atto nella corrente legislatura, si ritiene necessario stabilire che dalla disciplina dei trattamenti economici della figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e dei due Segretari con funzioni di questori non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

Richiamato l'articolo 9, comma 7, dello Statuto con il quale si dispone che "la legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri regionali ed i rimborsi spese. La legge regionale disciplina anche, negli ambiti di propria competenza, forme di trattamento su base contributiva a beneficio dei consiglieri cessati dal mandato";

Richiamato altresì l'articolo 30 dello Statuto con il quale si dispone che i contenuti di cui al sopracitato articolo 9, comma 7, dello Statuto, si applicano anche ai componenti degli organi di governo;

Richiamato, infine, l'articolo 123, commi secondo e terzo della Costituzione, con il quale si dispone, rispettivamente, che: "Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. (...)"; "Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. (...)".

Si impegna

in modo tempestivo, successivamente all'iter di approvazione della proposta di legge statutaria n. 1, a normare i trattamenti economici delle figure dei Segretari questori e del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in modo tale che, dalla disciplina di questi ultimi, non derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo